

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 4, commi 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale al comma 1 stabilisce che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, come sostituito dal comma 1 dello stesso art. 4, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2017, n. 224;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate n. 199339 del 28 settembre 2017, con cui é stato differito il termine di scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai disagi sopravvenuti riguardanti il funzionamento della nuova piattaforma «fatture e corrispettivi per la trasmissione telematica, all'Agenzia delle entrate, dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, relative al primo semestre 2017;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per la comunicazione
di dati delle fatture

1. È disposta la proroga al 16 ottobre 2017 del termine per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo semestre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2079